

[Schema di decreto legge concernente la disciplina della partecipazione al capitale della Banca d'Italia]

Articolo 1
(Capitale della Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'art 6 del Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 Ottobre 2013.

E' indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a Euro [5.000.000.000 – 7.500.000.000]; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di Euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

- a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- c) fondazioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 aventi soggettività giuridica.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5%. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al precedente comma, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4 del presente

articolo, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Articolo 2 ***(Organi della Banca d'Italia)***

1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Articolo 3 ***(Norme finali)***

1. L'art. 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.”.

2. Sono o restano abrogati l'art. 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni e gli artt. 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, e successive modificazioni.

3. E' abrogato l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo C.p.S. 17 luglio 1947, n. 691.

4. E' abrogato l'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e l'art.19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'art. 1, commi 2 e 3;

c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'art.1, comma 5, sia previsto, a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'art.1., comma 2, un periodo di adeguamento, non superiore a 24 mesi, durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'art.1, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'art. 1, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolato intende in primo luogo conferire certezza al quadro normativo concernenti i partecipanti al capitale della Banca, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti alla stessa Banca d'Italia dai Trattati Europei, dallo Statuto del SEBC e dall'ordinamento interno.

Obiettivo centrale dell'intervento è assicurare un'ampia distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse. Un assetto proprietario della Banca che contribuisca alla sua indipendenza è infatti rappresentato dall'equilibrata distribuzione delle quote, come stabilito dallo Statuto (art. 3, co. 2) e positivamente valutato dalla BCE nel suo parere dell'agosto 2006 sullo stesso Statuto (CON/2006/44, par. 3.1).

L'art. 1 comma 1 riprende principi già previsti dalla legislazione vigente: l'integrazione della Banca d'Italia nel SEBC (per effetto dell'art. 2 del d.lgs n. 43/1998 sulla convergenza legale e del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio) e la sua natura di istituto di diritto pubblico (principio contenuto all'art. 20, comma 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, e successive modificazioni e riaffermato dall'art. 19, comma 2 della citata legge n. 262/2005). Si richiama, inoltre, il ruolo della Banca quale autorità nazionale di vigilanza facente parte del meccanismo di vigilanza unico istituito con il Regolamento del Consiglio UE n. 1024/2013.

Viene infine rimarcata la regola dell'indipendenza della Banca con la formulazione inserita per la BCE nell'art. 282 par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i cui principi valgono per tutte le banche centrali degli Stati dell'Unione.

L'art. 1, comma 2 fissa i limiti massimi della rivalutazione del capitale della Banca d'Italia, sostituendo il valore indicato nella vecchia legge bancaria del 1936/38, ormai privo di significato (la cui previsione, art. 20, comma 2, viene abrogata dal successivo art. 3, co. 2); a tal fine viene determinato in modo trasparente il valore corrente delle quote sulla base dei diritti riconosciuti ai partecipanti nell'attuale contesto giuridico-istituzionale della Banca d'Italia; a questi ultimi, infatti, ai sensi dell'attuale Statuto, oltre al dividendo ordinario, può essere erogata una somma ulteriore, fino al 4% delle riserve.

Questa operazione realizza una definitiva rivalutazione del valore del capitale a suo tempo conferito dai soggetti partecipanti, secondo le loro legittime aspettative, non diversamente da qualunque altro investitore e non comporta alcun trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca agli stessi partecipanti.

Il nuovo ammontare del capitale è stato considerato congruo da una commissione di esperti indipendenti e qualificati.

Il comma seguente mantiene il tetto alla remunerazione delle quote, fissandolo nel 6% del capitale.

Sistemi di remunerazione del capitale basati sulla distribuzione di dividendi in misura massima si ritrovano negli Statuti di altre banche centrali aperti alla partecipazione di privati (ad. es. Stati Uniti, Svizzera, Belgio, con fissazione del limite del 6% del capitale e Giappone).

Il meccanismo di remunerazione basato esclusivamente sull'ammontare massimo dei dividendi, a valere sull'utile netto di esercizio, mantiene inalterato l'attuale regime fiscale ed il sistema di riconoscimento all'erario degli utili netti (art. 39, comma 2 dello Statuto della Banca) e renderà necessaria l'eliminazione dallo stesso Statuto della previsione che riconosce ai partecipanti pretese sull'importo delle riserve (art. 40, comma 3) con il meccanismo di adeguamento previsto all'art. 3, comma 5, lett. b della proposta legislativa.

L'art. 1, comma 4 stabilisce quali categorie di investitori possono acquisire le quote, richiamando le categorie già pacificamente ammesse dalla normativa vigente (assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione ¹), inserendo i fondi pensione e chiarendo la possibilità per tutte le banche di partecipare al capitale. Quest'ultimo passaggio è necessario per superare le incertezze legate al fatto che attualmente solo le banche che sono succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dalla legge del 1936 (casche di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) appaiono pienamente legittimate a possedere le quote (cfr. art. 49 dello Statuto della Banca d'Italia). Per quanto riguarda banche, assicurazioni e fondi pensione si apre la possibilità di partecipare anche a soggetti dell'Unione Europea

Il comma 5 introduce un limite al possesso delle quote, che varrà di conseguenza anche quale limite di voto, da applicarsi alle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente; a questo riguardo lo Statuto provvederà a definire norme di dettaglio. Il limite al diritto di voto è inferiore a quello attualmente previsto dallo Statuto (²), al fine di favorire la distribuzione del capitale fra i partecipanti.

Il comma 6 autorizza la Banca ad effettuare operazioni temporanee sul proprio capitale, senza necessità di ridurlo, al fine di favorire lo smobilizzo delle partecipazioni in eccesso rispetto al nuovo limite partecipativo. Le operazioni, andranno effettuate con modalità tali da garantire piena trasparenza e parità di trattamento fra i partecipanti al capitale. La norma in discorso introduce una facoltà altrimenti non prevista ed è stata quindi redatta in modo ampio e non tassativo.

L'art. 2 riprende e ribadisce un principio già stabilito dall'art. 5, comma 1 del D.lgs.C.p.S. n. 691/1947, che previene ogni forma di ingerenza del Consiglio Superiore, nominato dai partecipanti al capitale, nelle funzioni istituzionali della Banca ed in particolare di vigilanza. La norma è redatta tenendo anche conto dei compiti attribuiti dalle norme del Trattato, dello Statuto del SEBC ed in linea generale dal diritto dell'Unione (³); essa ha come ampio oggetto <<le finalità istituzionali>>, formulazione già utilizzata nella più recente revisione dello Statuto (cfr. art. 21, co.2), per ricomprendere tutti i compiti istituzionali e le attribuzioni autoritative assegnati alla Banca d'Italia.

¹ Attualmente partecipano al capitale INPS e INAIL.

² Attualmente il potere di voto è assicurato dallo Statuto in forma proporzionalmente decrescente rispetto al numero di quote e nessuna quota oltre il limite massimo di 23000 dà diritto al voto (pari al 7,7% del capitale; art. 9 dello Statuto).

³ Si pensi ad. es. alle previsioni regolamentari in materia di meccanismo di vigilanza unico di cui all'art. 1, comma 1 dell'articolato.

L'art. 2, comma 2 intende garantire la costante presenza di membri dotati di requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità nel Consiglio Superiore; si prevede quindi un << comitato nomine >> cui verrà affidato il compito di selezionare la lista di candidati, dotati di stringenti requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, da sottoporre per l'elezione alle assemblee presso le sedi della Banca.

L'art. 3, ai primi quattro commi dispone l'abrogazione di norme incompatibili con i principi della riforma.

Viene mantenuto il potere governativo di inviare un proprio rappresentante ad assistere alle assemblee ordinarie dei partecipanti ed alle sedute del Consiglio superiore della Banca; ciò è in linea con il principio di *accountability* dell'operato della Banca stessa.

Sono eliminati i desueti poteri di sospensione e di annullamento da parte del delegato governativo e del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore, già limitati alle decisioni estranee alle funzioni SEBC dalla normativa sulla convergenza legale (art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 43/1998) ed oggi del tutto incompatibili con i principi di autonomia e indipendenza della banca centrale.

Il comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca con le modalità previste nel nostro ordinamento (cfr. d.lgs n. 43/1998, art. 10, co. 2 sulla c.d. convergenza legale in vista dell'adozione della moneta unica).

Sono esplicitati alcuni criteri direttivi; tra l'altro si legittima l'inserimento nel nuovo Statuto di previsioni che assicurino un adeguato lasso di tempo per la dismissione delle partecipazioni in eccesso rispetto al limite di legge e che mantengano adeguati presidi della indipendenza patrimoniale e finanziaria della Banca, in relazione ai compiti attribuiti dallo Statuto del SEBC e dalla normativa nazionale.

Verrà anche abrogata la clausola di gradimento oggi presente nello Statuto (Statuto, art. 3, co. 2) che prevede l'autorizzazione del Consiglio Superiore per il trasferimento delle quote, introducendo una mera verifica dell'appartenenza dell'acquirente alle categorie elencate nell'art. 1, comma 4, nonché del rispetto dei limiti partecipativi.

L'ultimo comma dell'articolo 5, prevede, coerentemente con la creazione di un mercato delle partecipazioni al capitale di Banca d'Italia e al fine di favorire effettivamente gli scambi, che, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della norma, le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia debbano essere collocate tra le attività destinate alla negoziazione, quindi nel portafoglio di trading, allo stesso valore di iscrizione che avevano nel precedente portafoglio (se diverso). Salvo per quanto riguarda la classificazione delle quote di partecipazione in Banca d'Italia, che è stabilita dalla presente norma, viene poi chiarito espressamente che restano in vigore a regime i principi contabili internazionali anche per la redazione dei bilanci individuali.